



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 53 del 11/04/2024

ORIGINALE

Oggetto : LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO DEL COMUNE DI FORMIGINE ANNO 2024 E SEGUENTI. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** , addì **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **15:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Vice Segretario Generale Patrizia Gambarini**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA (*)	Sindaco	x
SARRACINO SIMONA	Vice Sindaco	x
BIAGINI MARCO	Assessore	
BIZZINI CORRADO	Assessore	
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
VACONDIO PAOLO	Assessore	x
ZANNI ROBERTA	Assessore	x

(*) Il Sindaco è collegato in videoconferenza nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2022.

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO DEL COMUNE DI FORMIGINE ANNO 2024 E SEGUENTI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di Deliberazione:

<<**Premesso che** in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2019-2021 che modifica ed integra, fra l'altro, quanto previsto dal precedente CCNL del 21.5.2018 per il triennio 2016-2018 in materia di costituzione e utilizzo del fondo;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Considerato che l'art. 8, comma 4, del CCNL 16.11.2022 prevede che *“Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)”* e che pertanto si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024;

Preso atto che, in base all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time genetico del personale (ossia non derivante da trasformazione dal tempo pieno – parere ARAN CFL223 del 4.8.2023) dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione;
- ARAN, in risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, precisa che tale incremento *“è per definizione un incremento di risorse stabile, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione”*;

Dato atto che la componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 79, comma 2, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e dal comma 3 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

In particolare, per i Comuni, sono stanziabili:

1. ex art. 79, comma 2, CCNL del 16.11.2022:

a) *risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j) e k) del CCNL 21.5.2018, nel dettaglio che segue:*

a) *risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;*

b) *quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;*

c) *risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*

d) *importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*

f) *risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*

g) *degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;*

(...)

k) *integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;*

b) *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*

c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; (...)*

d) *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999";*

2. ex art. 79, comma 3, CCNL del 16.11.2022 *"in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL";*

Preso atto che ARAN nella medesima risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, sopra citata, precisa altresì che la formulazione letterale “risorse del presente Fondo” adottata nel comma 3 dell’art. 79 per la ripartizione proporzionale della misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 non lascia interpretazioni tali da consentire di espungere dal Fondo alcuna voce neppure quelle previste da specifiche disposizioni di legge;

Dato atto altresì **che** la disciplina per l'utilizzo del fondo è contenuta nell'art 80 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, che di seguito si riporta:

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell’anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;*
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;*
- f) indennità di funzione di cui all’art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 100;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000;*
- i) (...)*
- k) risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 82, comma 2.*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.

4. Il presente articolo disciplina l’utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;

Richiamato l'art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022, dove viene previsto che gli enti possono adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, comprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 16.11.2022, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del limite al salario accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamata la propria Deliberazione n. 27 del 29.2.2024 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" che ha assorbito, tra l'altro, anche il Piano della Performance/PEG Obiettivi del Comune di Formigine anno 2024;

Ritenuto opportuno destinare al conseguimento di tali obiettivi un budget massimo calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui alla citata Deliberazione n. 27/2024, budget che comunque garantisca una tendenziale diminuzione per una quota non superiore al 50% del trattamento accessorio anno 2023 rispetto a quello dell'anno 2022, come da DGC n. 49/2023. A tal proposito si precisa che, alla luce del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, la quota stanziata per tali progetti ex art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 2019-2021 sarà proporzionalmente ridotta in caso di superamento del suddetto limite, al fine di garantirne il rispetto, in sede di costituzione del fondo e, in caso di azzeramento delle risorse per superamento del citato limite, i progetti di cui alla Deliberazione n. 27/2024 saranno finanziati dall'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari anno 1997 da prevedersi nella costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2024;

Richiamato l'art. 208 del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 e modificato con la Legge n. 120 del 29/7/2010, che in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme al C.d.S, al comma 5bis testualmente recita: *"La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."*;

Richiamata altresì per quanto riguarda l'esclusione dal vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del Codice della Strada, l'attuale giurisprudenza maggioritaria che precisa che:

- ex Corte dei Conti Sezione Autonomie Deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG: "(...) non può escludersi l'ipotesi che, in concreto, l'ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l'attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa

previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”;

- ex Corte dei Conti Regione Marche Deliberazione n. 3/2020/PAR: “per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel Fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa)” e, pertanto, sarebbe esente dal vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (sul punto, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR), in quanto si tratterebbe di emolumenti accessori aventi copertura in sanzioni amministrative al codice della strada effettivamente riscosse (e non in quelle meramente accertate, anche se ridotte dell'importo accantonato annualmente nel FCDE)” (...) “spetta all'ente locale valutare la sussistenza delle condizioni (già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio) per un'eventuale, motivata implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del Fondo, una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all'uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate dalla Sezione autonomie” (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR)” (...) L'esclusione, di fatto, deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, che provengano dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell'esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell'esercizio precedente e incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti (...);

Vista la propria Deliberazione n. 174 del 14.11.2023 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada: previsione anno 2024” che, in riferimento ai proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie ex art 208, comma 4 del Codice della strada, prevede la destinazione di una quota dei proventi all'incentivazione degli interventi del personale in materia di sicurezza e viabilità;

Ricordato che l'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 prevede la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 di adottare piani di razionalizzazione delle spese e destinare una percentuale pari al massimo al 50% delle economie effettivamente realizzate, accertate a consuntivo e certificate dai competenti organi di controllo alla contrattazione integrativa di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 150/2009;

Richiamati altresì:

- l'art. 43 della Legge 449/1997 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nonché richiedere contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali e che le risorse, derivanti dall'applicazione della citata norma, possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa;
- il parere n. 257831 del 18.12.2018 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto a riassumere le tipologie di risorse finanziarie che ha ritenuto possano essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento al comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare, tra questi, le sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;

- le circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, le relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, la Deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, le Deliberazioni n. 21/2014 e 23/2014 della Sezione delle Autonomie;
- la Deliberazione n. 105/2018 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria, la quale *“ritiene che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest’ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l’amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell’iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle Deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti”*;

Richiamata altresì la DGC n. 169 del 5.12.2013 per l’individuazione delle percentuali in merito alla quantificazione delle risorse che, ex art. 43 della Legge 449/1997, possono essere inserite in sede di costituzione nel Fondo salario accessorio del personale dipendente dell’Ente, così come integrata con DGC n. 149 del 11.11.2021 che ha altresì disciplinato le modalità di utilizzo di questi proventi confluiti nelle risorse decentrate dell’Ente;

Vista la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale *“...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di «attività di gestione delle risorse umane» affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro...”*;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, il quale mediante espressa abrogazione dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015, ha precisato al secondo comma dell’art. 23 come, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, (e pertanto non opera più la riduzione proporzionale delle risorse in rapporto alla consistenza del personale in servizio nell’anno di riferimento) mentre al terzo comma, ha precisato come gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del non superamento del salario accessorio complessivo dell’anno 2016;
- l’art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita: *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. (...)”*;
- l’art. 67 del contratto del comparto funzioni locali del 21/05/2018 il quale al comma 7 stabilisce che: *“la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione*

organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017";

Dato atto che:

- per orientamento costante delle Corti dei Conti (vedasi, ad esempio, la Sezione delle Autonomie Delibera n. 26/2014, Corte dei Conti per il Piemonte Delibera n. 62/2016, Corte dei Conti per la Toscana Delibera n. 59/2017, nonché Corte Conti Puglia n. 27/2019, Corte Conti Lombardia n. 150/2019, Corte Conti Toscana n. 277/2019) il predetto limite è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, a nulla rilevando se le stesse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio;
- pertanto sul Fondo risorse decentrate anno 2024 opera il limite soglia del 2016 sulle risorse costituenti i fondi, oltre che sul restante trattamento accessorio corrisposto dall'Ente;

Dato atto pertanto che, ex art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022 gli incrementi:

- pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, di cui al comma 1 lett. b), unitamente a quello consolidato di cui all'articolo 67, comma 2, lettere a) del CCNL del 21 maggio 2018 pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
- pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari (ex art. 76) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali, di cui al comma 1 lett. d), unitamente ai medesimi incrementi ex art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- pari alle risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, di cui al comma 1-bis;
- nella misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, di cui al comma 3;
- non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;

Dato atto altresì **che**, in merito, il decreto legge 14.12.2018, n. 135 all'articolo 11 ha previsto: *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;*

Individuato nel Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la posizione dirigenziale competente a costituire, con propria Determinazione, i fondi di alimentazione del salario accessorio personale dipendente e dirigente secondo i principi indicati nei diversi CCNL in considerazione del conferimento, a far data dal 1.9.2018 della funzione “Amministrazione e sviluppo delle risorse umane” del Comune di Formigine;

Verificata, quindi, la necessità di fornire al Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate personale dipendente del comparto per l'anno 2024 e seguenti come segue:

1. integrazione del Fondo di parte variabile ex art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 *“delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017:
 - in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti ex art. 8, comma 3 D.L. 13/2023, convertito in L. 41/2023;
 - del contributo, al netto di oneri riflessi ed irap, ricevuto dal Fondo Complementare al PNRR per l'attività di integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 223/1967, come previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1.8.2022, attuativo del D.L. 59/2021 e dal successivo decreto n. 18/2023 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, contenente altresì la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi;
2. integrazione del Fondo di parte variabile ex art. 79, comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (*“(…) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL”*). Tali risorse sono integralmente destinate al finanziamento degli obiettivi inseriti all'interno del *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026”* dell'Ente approvato con DGC n. 27/2024;
3. implementazione del Fondo di parte variabile con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria nella misura del 50% ex art. 54 CCNL 14.9.2000, previa verifica della sussistenza delle condizioni finanziarie;
4. implementazione del Fondo nella parte delle risorse stabili, ex art. 79, comma 1, lett. c) CCNL 16.11.2022 in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, con corrispondente implementazione del limite del fondo nel caso in cui l'Ente si trovi nella situazione di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019. In tal caso occorrerà implementare il fondo quantificando la differenza, in termini di valore medio del salario accessorio liquidato per categoria, nell'anno precedente la rideterminazione, relativamente ai posti di nuova istituzione rispetto ai posti soppressi;
5. implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ex art. 79, comma 2, lett. c *“(…) con risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;* (ovvero art. 208 Codice della Strada). Tale integrazione viene quantificata ex DGC 27/2024:
 - a. per l'anno 2024 di una somma calcolata secondo i criteri di quantificazione di cui alla citata Deliberazione n. 27/2024, somma che comunque garantisca una tendenziale diminuzione per una quota non superiore al 50% del trattamento accessorio anno 2023 rispetto a quello dell'anno 2022, come da DGC n. 49/2023, con destinazione al finanziamento degli obiettivi/progetti di miglioramento/mantenimento di natura trasversale approvati dall'Ente e dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il personale distaccato in considerazione della strategicità per il Comune di Formigine;
 - b. nell'importo destinato annualmente – ex apposita DGC avente ad oggetto la destinazione risorse 208 CdS – al salario accessorio del personale PL dell'Ente;

Si precisa che l'importo di cui alla lett. a) - alla luce del limite al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 - sarà proporzionalmente ridotto nel caso di superamento dello stesso con conseguenze esigenza di costituzione del fondo salario accessorio nel limite 2016 e, in caso di azzeramento delle risorse per superamento del citato limite, i progetti di cui alla Deliberazione n. 27/2024 saranno finanziati dall'importo corrispondente all'1,2% su base annua

del monte salari anno 1997 da prevedersi nella costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2024;

6. implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, negli importi/percentuali massime di cui alla DGC n. 169/2013, così come integrata con DGC n. 149/2021, ai sensi dell'art. 79, comma 2 lettera a) nel richiamato ex art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21.5.2018, in presenza di:
 - contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione (30% dei risparmi di spesa);
 - convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito del 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale;
 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito del 30% degli introiti indicati dalla Dir.PCM 20/12/99 per le amministrazioni dello Stato;
7. implementazione del Fondo – per specifiche disposizioni di legge - nella parte delle risorse variabili, ex art. 79, comma 2 lettera a) nel richiamato ex art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.5.2018;
8. implementazione del Fondo di parte variabile ex art. 79, commi 3 e 5, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e sulla base della relativa capacità di bilancio, di una misura pari allo 0,22% del monte salari 2018, ripartendola in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate del comparto e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL del 16.11.2022 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato);
9. possibilità di implementazione del Fondo con risorse pari al 50% delle economie effettivamente realizzate, accertate a consuntivo e certificate dai competenti organi di controllo, derivanti dal piano di razionalizzazione delle spese adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. 98/2011, subordinando l'effettiva liquidazione al formale accertamento ed alla conseguente certificazione da parte dei competenti organi di controllo;
10. possibilità per l'Ente di cedere all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico una quota di parte stabile del Fondo risorse decentrate affinché - ex attuale giurisprudenza contabile tra cui Sentenza della Corte dei Conti Sardegna n. 60/2017, Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016 - la costituzione del Fondo dell'Unione risulti a "saldo zero" e non comporti un incremento della spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto anche cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011);

Preso atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29.2.2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" per l'esercizio 2024 e sono stati individuati "progetti – obiettivo" di natura trasversale, da considerare parte della performance organizzativa, con la specifica caratteristica di coinvolgere ed incentivare i dipendenti nei gruppi di lavoro costituiti ad hoc, per realizzare risultati di miglioramento e/o mantenimento dei servizi dell'Ente, attraverso team di lavoro, dove ognuno è parte di un processo e di un risultato, in linea con i principi stabiliti dalla L. n. 150/2009;
- rispetto al personale del Comune di Formigine distaccato in Unione per le funzioni ad essa conferite, i progetti approvati dalla Giunta dell'Unione con Deliberazione n. 7/2024 ed infra dettagliati, sono da considerarsi di particolare strategicità per il Comune di Formigine, secondo

gli indicatori stabiliti per lo stesso, e pertanto concorrono al riparto del budget complessivo dei progetti del Comune di Formigine;

Considerato che:

- per la realizzazione dei sopracitati progetti è prevista la partecipazione di tutto il personale in servizio presso l'Ente nell'anno 2024, compreso il personale assunto successivamente l'adozione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" ex DGC 27/2024, nelle percentuali indicate dai singoli Dirigenti in sede di rendicontazione (si precisa che la quantificazione dell'incentivo avverrà sulla base dei criteri e delle condizioni di cui al sistema di misurazione e valutazione dell'Ente);
- come sopra specificato, la Giunta destina per l'anno 2024 un budget calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui alla citata Deliberazione n. 27/2024, budget che comunque garantisca una tendenziale diminuzione per una quota non superiore al 50% del trattamento accessorio anno 2023 rispetto a quello dell'anno 2022, come da DGC n. 49/2023, per progetti/obiettivi di miglioramento/mantenimento di natura trasversale – ex art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022;
- il budget dei singoli progetti è quantificato sulla base della quota media di produttività complessivamente erogata nell'anno 2022 (di competenza anno 2021) per categoria moltiplicata per il personale partecipante ai citati progetti (max 30% della media per categoria), come da DGC n. 49/2023;
- per il personale assegnato a più progetti, secondo il criterio della prevalenza di partecipazione/apporto individuale agli stessi, corrispondendo la quota di performance per un unico progetto;

Valutato pertanto **opportuno** declinare – come infra precisato - la tipologia dei citati progetti, come segue:

PROGETTI DEL COMUNE DI FORMIGINE:

- Area 1 "Promozione di una cultura generale sul "benessere" nel mondo del lavoro, declinato negli aspetti organizzativi, onde stimolare il valore sociale dell'agire amministrativo";
- Area 2 "Definizione e attuazione di protocolli condivisi per il monitoraggio delle entrate";
- Area 3 "Monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e coordinamento con le altre linee di finanziamento";

PROGETTI DELL'UNIONE:

- CUC e PERSONALE "Parziale revisione della macrostruttura dell'Unione attraverso creazione di una nuova unità organizzativa di massima dimensione (Settore)";
- SIA "Diritto di accesso ai dati (ADLER) – Asse 4 – comunità";
- SOCIALI "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", "Prevenzione e tutela dell'infanzia, dei minori e delle donne, sostegno alla genitorialità e alle famiglie" e "Sviluppo dei servizi sociali territoriali e degli interventi abitativi";

Dato atto che le linee di indirizzo tutte sopra indicate potranno essere utilizzate dal dirigente competente anche per la determinazione dei fondi personale dipendente del comparto degli anni successivi al 2024, salvo diverse successive determinazioni di questo organo;

Richiamati:

- il D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs 150/2009;
- la L. 133/2008;
- il D.L. 78/2010 come convertito nella L. 122/2010;
- il D.L. 34/2019 come convertito nella L. 58/2019;

- il CCNL 21.5.2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali;
- il T.U.E.L. 267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di Deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2 del Comune di Formigine, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

- 1. Di dare atto che** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di dare atto** altresì **che** partecipa ai progetti performance, di cui alla Delibera n. 27/2024, tutto il personale in servizio presso l’Ente nell’anno 2024, compreso il personale assunto successivamente l’adozione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026” ex DGC 27/2024 e il personale del Comune di Formigine distaccato in Unione per le funzioni ad essa conferite, che sarà pertanto coinvolto nel percorso di incentivazione, previa verifica dell’apporto individuale nella realizzazione dei suddetti obiettivi da parte dei Dirigenti e di quanto previsto dal nuovo ciclo di gestione della performance adottato con DGC n. 19 del 17.2.2022;
- 3. Di stabilire che** i suddetti progetti di miglioramento/mantenimento di natura trasversale saranno finanziati – nel rispetto delle condizioni sopra dettagliate e qui espressamente richiamate – ex art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022 - con risorse di parte variabile del fondo per il salario accessorio dei dipendenti, da una somma calcolata secondo i criteri di quantificazione di cui alla citata Deliberazione n. 27/2024, somma che comunque garantisca una tendenziale diminuzione per una quota non superiore al 50% del trattamento accessorio anno 2023 rispetto a quello dell’anno 2022, come da DGC n. 49/2023;
- 4. Di quantificare** il budget dei progetti come declinato in parte motiva, sia per i progetti del Comune di Formigine che per quelli del personale distaccato presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per le funzioni ad essa conferite;
- 5. Di stabilire che** il budget complessivo assegnato con il presente atto ai progetti di cui all’art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL 16 novembre 2022 del Comune di Formigine e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – alla luce del limite al salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 - sarà proporzionalmente ridotto nel caso di superamento dello stesso con conseguenze esigenza di costituzione del fondo salario accessorio nel limite 2016 e, in caso di azzeramento delle risorse per superamento del citato limite, i progetti di cui alla Deliberazione n. 27/2024 saranno finanziati dall’importo corrispondente all’1,2% su base annua del monte salari anno 1997 da prevedersi nella costituzione del fondo risorse decentrate dell’anno 2024;
- 6. Di approvare** le linee di indirizzo sopra dettagliate circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali nella determinazione della consistenza delle risorse del Fondo personale dipendente del comparto anno 2024 e seguenti;
- 7. Di individuare** nel dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la posizione dirigenziale competente a

costituire, con propria Determinazione il Fondo 2024 di alimentazione del salario accessorio personale dipendente;

8. **Di dare atto che**, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, sui Fondi risorse decentrate anno 2024 personale dipendente e dirigente opera il limite soglia del 2016 sulle risorse costituenti i fondi, oltre che sul restante trattamento accessorio corrisposto dall'Ente;
9. **Di demandare** al competente Dirigente, come individuato al punto 7, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA È APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario Generale
Patrizia Gambarini

Atto sottoscritto digitalmente
